

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO “LE MARINELLE” SAN SALVO (CH)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accesso, la sosta ed il soggiorno nell'ambito del porto turistico “Le Marinelle” (d'ora in avanti “porto”), realizzato in zona lungomare SUD, in Comune di San Salvo (CH), via A. Doria, in parte su aree di proprietà privata della società “Le Marinelle S.r.l.” (che di seguito sarà denominata “Società”) ed in parte su aree in concessione demaniale (planimetria del porto in **allegato 1**). Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente.

Art. 2 – Osservanza del regolamento

L'osservanza del presente regolamento è obbligatoria per tutti gli utenti che godano, a qualsiasi titolo, di ospitalità permanente o temporanea nell'ambito del porto turistico.

L'Ente concessionario potrà in ogni momento, con propria deliberazione apportare modifiche od aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una miglior gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico previa approvazione dell'A.M. per gli aspetti inerenti i propri profili di competenza.

Art. 3 – Denominazione di banchine e pontili

Nel porto, come individuato al precedente art. 1, sono presenti le seguenti strutture di ormeggio:

- A. Darsena interna - compresa tra via Andrea Doria, il confine regionale Abruzzo/Molise, la proprietà del condominio “La Playa” e il condominio residenziale nel lato sud-ovest;
- B. Darsena esterna - compresa tra il piazzale alla fine del lungomare Cristoforo Colombo, il confine regionale e la proprietà del condominio “La Playa”;
- C. Avamporto – proteso a mare per circa 150 metri ed una larghezza di circa 140 metri.

L'approdo è attrezzato con pontili galleggianti e banchine fisse, dotate di bitte, pali e catenarie di ormeggio.

L'imboccatura di accesso al porto è orientata a nord-est.

La Società si riserva comunque la più ampia facoltà di disporre la riduzione o l'aggiunta del numero e dimensioni dei posti ormeggio, salvo per quelli già ceduti in proprietà e in concessione pluriennale, sempre che ciò non risulti di pregiudizio alla navigabilità interna ed alla corretta organizzazione e funzionalità degli ormeggi.

Art. 4 - Disciplina della destinazione degli ormeggi

La destinazione degli ormeggi è per unità da diporto nautico.

L'assegnazione degli ormeggi alle unità da diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del concessionario.

Il concessionario è tenuto a riservare - indicandoli adeguatamente con apposita segnaletica idonei posti d'ormeggio destinati alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre forze di polizia operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio e antinquinamento.

Deve essere individuato un tratto di banchina di almeno 20 metri per garantire l'ormeggio in emergenza di unità di Stato e/o privato. Tale ormeggio deve essere mantenuto costantemente libero e la viabilità che conduce al citato posto di ormeggio deve essere sempre mantenuta libera da ostacoli che impediscano o rallentino l'intervento in zona dei mezzi di soccorso. Detta banchina viene individuata nell'avamporto lungo il perimetro posto in prossimità della strada d'accesso da via Andrea Doria, con relativi oneri di segnaletica verticale ed orizzontale a carico del concessionario, come indicato nella planimetria in **allegato 2**.

Art. 5 – Gestione dei servizi

La Società provvede alla gestione del porto turistico e dei relativi servizi, direttamente a mezzo di proprio personale, oppure delegandola ai sensi di legge a ditte od organizzazioni di sua fiducia, ferma restando la

potestà di controllo diretto per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni che regolano l'uso del complesso ed il corretto comportamento dei suoi utenti.

Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, dei natanti e di quanti operano nel porto stesso.

Art. 6 – Divieto dell'esercizio di attività

Nell'ambito del porto turistico è vietato lo svolgimento di qualunque attività di carattere commerciale, professionale ed artigianale che non rientri tra quelle predisposte ed autorizzate dalla Società.

Art. 7 – Vigilanza e controlli

La Società, a mezzo di apposito personale, curerà un servizio di vigilanza per assicurare l'osservanza e l'applicazione del presente regolamento.

A tali fini il personale incaricato potrà impartire opportune disposizioni a chiunque si trovi, a qualsiasi titolo, nell'ambito del porto turistico, al quale competerà l'obbligo di uniformarsi.

Per comprovati motivi e senza alcuna responsabilità, la Società potrà richiedere l'intervento delle Autorità competenti per svolgere indagini e controlli a carico degli utenti.

Fatte salve le responsabilità di carattere civile e penale a carico degli utenti la Società potrà adottare opportuni provvedimenti per l'inosservanza del presente regolamento.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 8 – Uso dell’approdo e posti ormeggio. Dimensioni delle imbarcazioni. Cessione del contratto di ormeggio

E’ tassativamente vietato l’uso dell’ormeggio prima della formale assegnazione o l’occupazione di ormeggio diverso da quello acquistato o assegnato.

I posti acquistati o temporaneamente assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per l’ormeggio dell’imbarcazione denunciata alla società.

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata alla Società.

I posti ormeggio saranno contrassegnati da apposita numerazione e la Società provvederà a tenere un Registro degli ormeggi assegnati mediante annotazione delle generalità dell’utente, nome o sigla dell’imbarcazione e delle sue caratteristiche e dimensioni che, all’atto dell’assegnazione dovranno essere comunicate dall’utente alla Società.

Le dimensioni delle imbarcazioni da iscriversi nell’apposito Registro dell’utenza portuale vanno riferite agli «effettivi ingombri» dei natanti (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.), intendendosi per tali il «fuori tutto» dell’imbarcazione. A tale fine, le imbarcazioni sono divise in categorie secondo le dimensioni massime di cui alla tabella che segue:

CATEGORIA	DIMENSIONI MAX
I	fino a m. 6,00 x 2,50
II	da m. 6,00 fino a m. 7,00 x 2,70
III	da m 7,00 fino a m. 8,00 x 3,20
IV	da m. 8,00 fino a m. 9,00 x 3,50
V	da m. 9,00 fin a m. 12,00 x 4,00
VI	da m.12,00 fino a m. 16,00 x 5,00

Le imbarcazioni devono avere dimensioni, sia in lunghezza “fuori tutto”, sia in larghezza, non superiori a quelle indicate per il relativo posto ormeggio, con una tolleranza, per la sola lunghezza, del 5% purché ciò non arrechi pregiudizio alla navigazione all’interno delle ostruzioni.

E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei posti di ormeggio senza il preventivo assenso scritto della Società.

In caso di cessione del contratto di ormeggio il cessionario subentrerà in tutti gli obblighi ed impegni previsti dal contratto e dal presente regolamento e gravanti sul cedente, con il quale risponderà in solido del pagamento dei canoni di gestione relativi all’anno nel corso del quale la cessione si è perfezionata ed eventualmente agli anni precedenti.

Ogni violazione alle norme suindicate comporterà la rimozione dell’imbarcazione a spese dell’utente.

Art. 9 - Imbarcazioni di transito

Le imbarcazioni, a vela o a motore, di utenti “in transito” o che approdano “per rifugio”, cioè di coloro che, non disponendo di posto fisso in proprietà o comunque assegnato, intendono utilizzare in forma provvisoria ormeggi eventualmente liberi e disponibili, devono sostare nell’avamposto in attesa dell’assegnazione di un posto di ormeggio.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi al momento dell’arrivo. La durata massima è di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Al di fuori di tali casi, è facoltà della società consentire la proroga dell’ormeggio oltre il suddetto termine.

L’ormeggio è gratuito nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Superate le 4 ore di ormeggio, sia esso di transito o per rifugio, a fronte della loro permanenza nei posti i responsabili delle imbarcazioni devono corrispondere le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Società. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono conoscibili sul sito della società al seguente indirizzo: www.lemarinelle.com.

Tale durata non può di norma superare le 48 ore, salva comunque la possibilità di proroga da parte della Società, sempreché l’ormeggio sia disponibile.

La società assicura la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto, in transito o per rifugio e per ogni annualità, in numero non inferiore all'8% dei posti complessivi siti nell'area in concessione.

Oltre ai suddetti posti, per ciascun anno solare è riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo un numero di accosti pari a 3 (tre).

I posti di ormeggio così riservati sono riconoscibili mediante delimitazione con strisce gialle dipinte nonché mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area.

Le banchine di accesso in cui è previsto l'ormeggio delle persone con disabilità hanno un'altezza inferiore a 50 cm dal pelo d'acqua.

La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco riservato, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo con almeno 24 ore di anticipo, dovrà essere immediatamente liberato.

Lo stazionamento nei punti di attracco riservati, è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

La Società Le Marinelle mantiene presso i propri uffici un apposito registro numerato e siglato in ogni singola pagina da parte dell'Autorità Marittima, sul quale sono annotate le richieste e le prenotazioni degli accosti. Nel registro dovrà risultare il tipo di imbarcazione, il proprietario, la data e l'ora di arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Art. 10 – Assenze temporanee

L'utente che intenda porsi in navigazione per un tempo superiore a 24 ore deve darne comunicazione alla Società, indicando la data di partenza e quella del previsto rientro, nonché, possibilmente, itinerario di programma.

Tale comunicazione non responsabilizza la Società per alcun fatto e non esime l'utenza da eventuali diverse incombenze nei riguardi delle Autorità competenti.

Art. 11 – Disponibilità dell'ormeggio

In caso di assenza dall'approdo, la Società si impegna a mantenere liberi gli ormeggi di proprietà privata per qualsiasi periodo di tempo e – nel caso di ormeggi assegnati a tempo determinato – per tutta la durata dell'“affittanza”.

Art. 12 – Uso di posti temporaneamente vacanti

Qualora l'utente proprietario, o assegnatario a tempo determinato, intenda – durante la sua assenza dall'approdo – accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi, è tenuto:

- a) comunicare alla Società il nominativo del terzo, del nome o sigla della relativa imbarcazione che dovrà subentrare nell'uso dell'ormeggio e delle sue caratteristiche e dimensioni, nonché il periodo di utenza del terzo medesimo;
- b) ricevere, prima di immettere il terzo nell'uso dell'ormeggio, l'assenso della Società alla quale è riservato il giudizio in merito all'accettazione o meno;
- c) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento e si impegni ad osservarlo e che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'uso dell'imbarcazione.

Il titolare del contratto di ormeggio resta comunque responsabile, in via solidale con l'utente temporaneamente subentrato, per danni arrecati alla Società o a terzi nonché per eventuali inadempienze alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di ormeggio e previste dal presente regolamento.

Il titolare del posto di ormeggio, può inoltre incaricare la Società dell'affittanza dello stesso, alle tariffe e con le condizioni stabilite dalla Società stessa. Anche in tal caso egli resta comunque responsabile in via solidale con l'Utente temporaneamente subentrato, per danni arrecati alla Società o a terzi nonché per eventuali inadempienze alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di ormeggio e previste dal presente regolamento.

In caso di cessione temporanea, diretta o tramite la Società, il titolare del posto di ormeggio resta unico responsabile degli adempimenti fiscali per i relativi introiti.

L'utente titolare dell'ormeggio che temporaneamente non utilizzi il proprio posto può renderlo disponibile alla società.

Art. 13 – Manovre all'interno del porto

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari e motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario dell'imbarcazione, ovvero in caso di rifiuto da parte dello stesso, la Società potrà provvedervi direttamente con personale di sua fiducia.

Qualora gli spostamenti si rendano necessari a causa di negligenza dell'utente suscettibili di produrre danni a terzi e/o alle strutture portuali, saranno a carico dell'utente stesso tutte le conseguenti spese, salva e riservata ogni altra responsabilità civile e penale a carico del medesimo.

Art. 14 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita dal porto hanno diritto di precedenza rispetto a quelle in entrata e devono mantenere la dritta.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica.

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.

In porto le unità devono mantenere una velocità di sicurezza di 3 (tre) nodi e comunque tale da non produrre sensibile moto ondoso.

Sono escluse da tale limitazione, le unità della Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia impegnate in situazioni di emergenza/soccorso/antiquinamento.

Art. 15 – Ormeggio delle imbarcazioni

Le imbarcazioni devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio installate dalla Società.

Gli utenti dovranno astenersi dall'uso od installazione di attrezzature sussidiarie, salva specifica autorizzazione della Società per comprovate esigenze di carattere straordinario.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno arrecato per loro negligenza alle attrezzature portuali e di ormeggio.

Ogni utente è inoltre responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per le modalità in cui la stessa è stata ormeggiata.

E' tassativamente vietato bloccare gli ormeggi con lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione usato in funzione antifurto. Le imbarcazioni devono infatti essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile da parte del personale preposto il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali.

E' fatto obbligo di dotare il natante di adeguati e sufficienti parabordi al fine di evitare danni allo stesso ed ai pontili. E' tassativamente vietato ingombrare gli spazi di accesso e di manovra con qualsiasi sporgenza o accessorio dell'imbarcazione che possa arrecare danni a persone o cose.

Art. 16 – Efficienza delle imbarcazioni

Tutte le imbarcazioni in ingresso nel porto turistico, a cura del relativo comandante e/o del proprietario/armatore devono:

- possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione;

- essere ormeggiate secondo i principi dell'arte marinaresca, con cavi di idonea dimensione e robustezza e dotate di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero.

Il proprietario dell'imbarcazione rimane unico responsabile degli adempimenti di legge, nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo e deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'imbarcazione ed avere stipulato congrua polizza R.C.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi addetti.

La Società qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni straordinarie a bordo dei natanti, da parte delle competenti Autorità.

Prima di assentarsi dal porto turistico, in particolare per lunghi periodi, gli utenti devono verificare, sotto la propria responsabilità, l'efficienza e la sicurezza degli ormeggi della propria imbarcazione.

E' inoltre opportuno che i proprietari di imbarcazioni dotate di cabina depositino presso la Direzione copia delle chiavi della porta di accesso alla stessa al fine di assicurare, in caso di allagamento o di incendio a bordo, la possibilità di un celere intervento da parte del personale preposto alla sorveglianza.

Art. 17 – Divieti

La zona di mare di forma semicircolare antistante l'imboccatura del porto, costituita dall'allineamento dei fanali di accesso al porto, per un raggio di metri 200 (duecento), incentrato nel punto mediano della congiungente stessa, è interdetta alla sosta, all'ormeggio e a ogni altra attività direttamente o di riflesso, connessa con l'uso del mare, nonché all'effettuazione di:

- gare sportive, con qualsiasi unità e qualunque sia la propulsione; - esercitazioni ed allenamenti;
- immersioni e pesca subacquea;
- pesca di qualunque genere;
- sci nautico;
- paracadutismo ascensionale;
- balneazione;
- surfing, windsurfing e kite-surfing.

Nelle acque portuali è altresì vietato:

- l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità;
- gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico, dell'ambiente marino;
- il lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è inoltre vietato:

- a) gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal vigente "piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti nel porto turistico Le Marinelle di San Salvo (CH)";
- b) occupare i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con imbarcazioni di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
- c) l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle unità;
- d) il lavaggio della carena delle unità, se non presso i siti all'uopo previsti;
- e) esercitare qualsiasi attività di pesca;
- f) eseguire lavori di verniciatura o manutenzione in banchina o sui pontili.
- g) la balneazione e l'immersione per effettuare ispezioni, interventi o riparazioni alle imbarcazioni, quest'ultima tranne nei casi in cui sia effettuata da personale specializzato ed espressamente autorizzato dalla Società;
- h) la sosta al di fuori degli ormeggi assegnati;
- i) calpestare o sostare sulle aiuole e sulle zone verdi in genere;
- j) l'uso di barbecue o griglie a carbone o gas in banchina o sui pontili, come anche l'uso di fuochi artificiali o fiamme libere;
- k) ogni altra attività o comportamento suscettibili di pregiudizio alla sicurezza delle strutture portuali, alla incolumità delle persone, al decoro dell'approdo.

Art. 18 – Obblighi

La società mette a disposizione degli utenti le attrezzature di ormeggio ed i relativi servizi, e l'utente, oltre ad accettarli come visti, garantisce di usarli esclusivamente per la propria imbarcazione nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento, secondo le indicazioni degli addetti, nel rispetto della normativa vigente. L'utente deve comunicare, non appena possibile, alla Società i dati di riconoscimento della propria imbarcazione. Egli è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge, nonché per i danni provocati ai terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione e da persone ospitate a qualsiasi titolo. L'utente si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti e delle segnalazioni esposte negli uffici della Società od in apposita bacheca, assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.

Art. 19 – Interventi in situazioni di emergenza

La Società, nel caso ne rilevi la necessità, è autorizzata ad effettuare tutti gli interventi ritenuti opportuni per evitare maggiori danni (sostituzione o rafforzamento degli ormeggi, ricovero a terra delle imbarcazioni, spostamento delle imbarcazioni in altro posto ormeggio) alle proprie attrezzature od alle proprietà degli utenti durante eventi meteo-marini avversi o durante le operazioni periodiche di dragaggio del bacino portuale.

Art. 20 – Copertura assicurativa

La Società si impegna a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi incendio, furto e Responsabilità Civile con riferimento ai propri impianti. Ogni utente è in ogni caso tenuto a porre in essere tutte le opportune cautele a tutela della propria unità da diporto, anche mediante sottoscrizione di idonee polizze assicurative.

Art. 21 – Rimessaggio imbarcazioni

L'utente che intende rimessare per il periodo invernale la propria imbarcazione, o chiede l'esecuzione di alaggio, varo o lavori a terra, assicura che la stessa è stata posta in condizioni di disarmo e di sicurezza, asportandone anche ogni oggetto che possa venir sottratto. Per l'alaggio ed il varo è inoltre suo onere fornire i piani per una corretta esecuzione della manovra.

La Società risponde, limitatamente alla R.C., solo degli scafi ed in nessun caso degli oggetti lasciati a bordo, in contravvenzione con il presente articolo, essendo impossibile la regolare verifica e presa in consegna degli stessi.

Art. 22 - Obblighi del concessionario/gestore

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società concessionaria garantisce:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio realizzati dal concessionario (bitte; anelli, corpi morti e catenarie) per le imbarcazioni;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali.
- l'esercizio dello scivolo e il servizio di alaggio/varo;
- l'illuminazione del porto;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento a terra in caso di emergenza, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze" e a disposizione delle autorità competenti;
- munire il personale dipendente di appositi indumenti che ne rendano agevole il riconoscimento;
- la predisposizione del "Piano delle emergenze" e la pronta reperibilità del personale.

La Società concessionaria deve, inoltre:

- disporre, a cura del proprietario, la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono, fonte di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto. In caso di inadempienza

- dell'interessato, potrà procedere autonomamente ad alare l'imbarcazione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
- mettere a disposizione degli utenti le attrezzature di ormeggio ed i relativi servizi, e l'utente, oltre ad accettarli come visti, garantisce di usarli esclusivamente per la propria imbarcazione nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento, secondo le indicazioni degli addetti, nel rispetto della normativa vigente.
 - mantenere un registro o piano aggiornato delle unità presenti in porto;
 - per le unità in transito, deve essere compilata e custodita apposita scheda, contenente le generalità complete del comandante, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unità, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e di destinazione ed ogni altra informazione ritenuta utile;
 - nel periodo di maggiore affluenza (stagione estiva), tenere una unità a motore, riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "Porto Le Marinelle" per pronto intervento e per le necessità connesse con la gestione del porto;
 - tenere prontamente disponibili, all'interno della locale Direzione del porto, i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza, nonché copia delle ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
 - comunicare a mezzo fax alla A.M. locale, per gli adempimenti di competenza, l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria, allegando copia dei relativi documenti di bordo, ovvero una scheda riportante i dati principali dell'unità;
 - assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno.

Art. 23 – Detenzione di animali

Sono consentite l'introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell'ambito del porto turistico, purchè gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sempre che non risultino pericolosi o molesti; è altresì vietata la detenzione degli stessi all'interno di imbarcazioni in ormeggio (questi sono ammessi solamente per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco).

I proprietari degli stessi sono comunque responsabili, nei confronti della Società e dei terzi, di ogni danno od inconveniente arrecato dagli animali stessi, e sono inoltre tenuti, in ossequio alla vigente normativa, alla raccolta delle eventuali deiezioni.

Art. 24 – Rumori molesti

E' di norma vietata, all'interno del porto turistico ed in qualsiasi periodo ed ora, ogni attività, non strettamente necessaria, o comportamento suscettibile di produrre molestia alla normale quiete.

E' comunque fatto divieto di esercitare, nel periodo 1 giugno – 15 settembre, dalle ore 12,30 alle 15,30 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00, qualsiasi attività o comportamento rumoroso o nocivo alla quiete.

E' facoltà della società concessionaria organizzare e/o autorizzare eventi e manifestazioni ludico-ricreativi nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'avviamento dei motori principali o sussidiari dell'imbarcazione per prove o ricarica di batterie è espressamente vietato prima delle ore 8.00 e dopo le 21.00.

Art. 25 – Custodia di minori

I minori ospitati dovranno essere sorvegliati e custoditi dai genitori, specie in prossimità della banchina della darsena essendo questa priva di protezioni.

TITOLO III – SERVIZI

Art. 26 - Natura e gestione dei servizi

La Società provvederà, direttamente a mezzo di proprio personale dipendente – o affidandone la gestione ad organizzazioni di propria fiducia e comunque sotto la propria sorveglianza – ad assicurare i seguenti servizi:

- specchio acqueo protetto;
- ancoraggio;
- pulizia specchio acqueo del porto turistico;
- illuminazione pubblica dell’approdo e dei piazzali di sosta e parcheggio;
- interventi antinquinamento ove necessari;
- uso di servizi igienici e docce con acqua calda;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed arredi portuali secondo la valutazione tecnica della Società ai fini dell’agibilità dell’ormeggio stesso;
- periodico dragaggio dell’alveo portuale, ove necessario, per assicurare adeguata profondità dei fondali;
- assistenza al traffico e all’ormeggio;
- erogazione di energia elettrica ed acqua potabile;
- servizio di videosorveglianza;
- servizio antincendio;
- manutenzione del verde di pertinenza;
- altri servizi tecnico – portuali che la Società ritenesse necessari al buon funzionamento del porto turistico.

E’ in ogni caso espressamente esclusa la custodia del natante.

Art. 27 – Modalità e costi dei servizi

Le tipologie, i limiti e le modalità di determinazione dei prezzi dei servizi sono fissati dal presente regolamento con le modifiche che la Società dovesse apportare in relazione alle esigenze di gestione dell’approdo, alle norme che venissero impartite dalle competenti Autorità ed alla normativa fiscale.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come di ogni altro servizio predisposto dalla Società, secondo le modalità all’uopo stabilite e dietro corresponsione dell’importo previsto dalle tariffe vigenti al momento delle prestazioni.

Art. 28 – Servizi e prestazioni diversi

Per le forniture di bordo, di assistenza tecnico-amministrativa, di varo ed alaggio, di sosta e rimessaggio, riparazioni ed altre prestazioni particolari “a domanda”, devono essere corrisposti gli importi relativi ai servizi ricevuti.

Su richiesta dell’utente, la Società può autorizzare lo svolgimento delle prestazioni anzidette anche da parte di altre ditte di fiducia dell’utente stesso, con sollievo della Società da ogni più ampia responsabilità per i rapporti intercorsi direttamente tra le parti.

E’ comunque vietato l’ingresso nell’approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dalla Società.

Art. 29 - Alaggio e varo delle unità

La zona portuale destinata alle attività di alaggio, varo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni consiste esclusivamente nelle seguenti zone:

1. scivolo di alaggio e varo per natanti ubicato sul braccio nord e dell’area a terra circostante, come indicato nella planimetria in allegato 2;
2. presso la banchina sita nell’avamposto, come indicato nella planimetria in allegato 2.

Durante le operazioni di movimentazione barche è vietato l’accesso al pubblico e agli autoveicoli privati. Qualunque transito di trasporti eccezionali e movimentazione di unità su veicoli che interessi la viabilità portuale dovrà sempre essere comunicato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per iscritto.

Nel corso delle attività che richiedono operazioni effettuate per mezzo di gru all'uopo autorizzate, dovrà essere individuato un "responsabile delle operazioni" (persona fisica ovvero legale rappresentante) autorizzato ad esercitare l'attività lavorativa, ovvero diverso soggetto da questi specificamente e formalmente incaricato di seguire e coordinare le operazioni. Il nominativo del responsabile delle operazioni dovrà essere comunicato in forma scritta sia alla locale Autorità Marittima che alla Società concessionaria.

Nel caso in cui tali transiti comportino la temporanea chiusura della viabilità portuale, il responsabile delle operazioni dovrà munirsi preventivamente di formale nulla-osta della Direzione del porto. Qualora ottenuta, dovrà avanzare istanza, corredata dal nulla-osta medesimo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che provvederà ad autorizzare, se del caso, la chiusura della viabilità, disponendo l'adozione di eventuali, ulteriori misure di sicurezza.

Nell'istanza il responsabile delle operazioni dovrà riportare tempi e modi, nonché i mezzi interessati e le aree di parcheggio individuate. Il responsabile delle operazioni dovrà rispettare tutte le disposizioni eventualmente indicate dalla Società concessionaria, dalla ditta operante e dall'Autorità Marittima e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a persone o cose. Prima dell'effettuazione dell'alaggio e/o del varo, il responsabile delle operazioni dovrà, con congruo anticipo, comunicare per iscritto all'Autorità Marittima ed al concessionario, per l'adozione di eventuali, ulteriori misure di sicurezza, l'inizio e la presunta durata e dovrà porre in essere opportune misure di pubblicità.

Per le operazioni di alaggio e varo delle unità, devono essere utilizzati esclusivamente i mezzi di sollevamento ivi presenti - purché regolarmente autorizzati dal punto di vista demaniale marittimo - sotto la responsabilità dei soggetti che esercitano attività professionali.

L'utilizzazione di mezzi differenti, ovvero appartenenti al proprietario dell'unità da alare, potrà avvenire previo favorevole assenso del concessionario, sentiti i soggetti responsabili dei lavori.

Non sono previste altre modalità per l'effettuazione delle operazioni di alaggio/varo.

Una volta terminate le operazioni, coloro che utilizzano lo scalo devono celermente allontanare gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzate per le operazioni avendo cura di:

- trasferire l'eventuale unità alata esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio;
- non creare intralcio alla viabilità portuale;
- adottare tutte le precauzioni possibili per evitare situazioni pericolo;
- raggiungere celermente, con l'unità varata, l'ormeggio assegnato ovvero allontanarsi dal porto.

La banchina ubicata in direzione lungomare C. Colombo, come indicato nella planimetria in allegato 2, può essere destinata alla movimentazione a secco ed al rimessaggio delle imbarcazioni con divieto di realizzare qualunque tipo di lavorazione rientrante nella straordinaria manutenzione. L'area dovrà essere appositamente delimitata dal responsabile delle operazioni, con sistema che possa dissuadere l'accesso a persone non autorizzate. E' vietato collocare unità che sporgano al di fuori dei limiti dell'area di cui trattasi. Al suo interno potranno essere effettuati piccoli lavori di manutenzione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non dovranno prevedere l'uso di fiamme libere e/o attività che implicino temperature tali da innescare incendi;
- non dovrà essere previsto alcun intervento di lavaggio delle carene o altro sistema che rilasci sostanze tossiche nell'ambiente anche ai fini della polverosità;
- per le operazioni di risciacquo delle unità, dovrà essere previsto idoneo sistema di raccolta delle acque e/o dei residui del lavaggio.
- tutti i residui vengano raccolti con la predisposizione di idonei teli sotto l'imbarcazione e smaltiti a norma di legge.

Art. 30 – Piazzali di sosta e parcheggio

La Società assicurerà la disponibilità di parcheggi di emergenza negli appositi piazzali, solo per il tempo necessario alle operazioni strettamente necessarie all'Utente, e comunque non soddisfabili con l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione della società.

E' inoltre fatto tassativo divieto di sosta e parcheggio per campers, roulotte ed auto caravans sia nei piazzali destinati a parcheggio per gli utenti, sia nelle zone destinate alla sosta degli autoveicoli dei visitatori occasionali.

TITOLO IV - NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 31 - Norme generali di prevenzione incendi

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili. La Società concessionaria ha l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi antincendio del porto secondo quanto previsto dalle norme in vigore; nel caso si avverta un incendio o un principio di incendio, il personale dipendente dalla Società concessionaria è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti e attivare le procedure previste dal proprio "Piano delle emergenze".

Per le imbarcazioni ormeggiate devono osservarsi le disposizioni di carattere preventivo e generale di cui al successivo art.32, con facoltà della Società di richiedere alle competenti Autorità eventuali ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza.

Art. 32 - Misure antincendio

Ferme restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/armatore/conducente di unità ormeggiata in porto deve:

- 1) mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- 2) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 3) evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- 4) verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
- 5) prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente ventilati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle norme in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso d'incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Direzione del porto e l'Autorità Marittima, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso;
- 9) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa sia di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi quanto possibile avvisando nel contempo la Società per gli interventi del caso. La Società, a suo giudizio, avrà facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto;
- 10) dovrà in ogni caso evitarsi l'uso di materiali ed apparecchiature pericolosi.

E' vietato procedere al travaso di combustibili e/o rifornimento a mezzo di apprestamenti, sistemi o apparecchiature non previste, come disposto al successivo Capo V.

E' vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 33 - Disposizioni in materia di rifiuti

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sono disciplinate dalla Società concessionaria con proprio Regolamento di gestione. A tal proposito la società concessionaria:

- ✓ è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- ✓ cura l'installazione e la manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste, filtri aria e olio ed ogni altro rifiuto prodotto dalle unità navali, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme, osservando le eventuali prescrizioni aggiuntive del Piano gestione rifiuti approvato dall'Autorità Marittima d'intesa con la Regione ai sensi del D.Lgs. 182/2003;

- ✓ adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- ✓ collabora con l'Autorità Marittima, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'A.R.T.A. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- ✓ comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale;
- ✓ predisporre pronte all'uso idonee attrezzature antinquinamento ed in particolare materiali oleoassorbenti e panne galleggianti in misura sufficiente a circoscrivere l'unità navale più grande presente in porto e chiudere l'imboccatura portuale.

All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- evitare ogni forma di inquinamento ambientale, e depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;
- impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità all'interno del porto devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
- rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Art. 34 - Dotazioni antinquinamento del concessionario/gestore del porto

Il concessionario/gestore deve avere prontamente disponibile il seguente materiale:

- 40 metri di panne galleggianti portuali;
- 200 fogli oleoassorbenti.

Il concessionario/gestore potrà avvalersi, per il supporto tecnico-operativo, di ditte autorizzate, dotate di mezzi nautici antinquinamento per fronteggiare le emergenze sia in porto che nelle acque antistanti.

TITOLO V – LAVORI CON USO FIAMMA

Art. 35 - Campo di applicazione

I lavori con uso di fiamma (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e di fonti termiche) a bordo delle unità in porto, fatto salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 272 sono regolati dal presente Capo.

Art. 36 - Tipologia e modalità di effettuazione dei lavori

In porto è consentita l'esecuzione esclusivamente di lavori considerati di scarsa rilevanza, come definibili alla luce del dispaccio prot. n.DEM3/850 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28/03/2002.

Per lavori di scarsa rilevanza si intendono:

1. lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci, passacavi, ecc. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità.
2. lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, parete in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.).

I lavori per rispondere ai requisiti di scarsa rilevanza dovranno inoltre:

- 1) essere effettuate in ore diurne;
- 2) non inficiare la sicurezza dell'unità;
- 3) non comportare pericolo per persone e/o cose;
- 4) non comportare l'immobilizzazione dell'unità;
- 5) essere eseguiti in aree sgombrere da materiali infiammabili o combustibili (residui delle merci trasportate, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.), di qualsiasi natura e/o loro contenitori.

Gli interventi come sopra descritti devono essere autorizzati dalla locale Autorità Marittima, dietro formale istanza in bollo, corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato da un chimico consulente di porto; detti lavori dovranno essere eseguiti da personale professionalmente idoneo, in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 68 Cod. nav..

TITOLO VI - DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO

Capo I – Definizioni e applicazione

Art. 37 – Generalità

È vietato il rifornimento di combustibili liquidi e olii lubrificanti non conforme alla normativa vigente. E' consentito solo ed esclusivamente il rifornimento a mezzo autobotte per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, uguale o superiore a 60°.

Art. 38 – Definizioni

Si intendono, nelle rispettive parti del testo del presente Regolamento:

1. **Bunkeraggio** le operazioni di rifornimento di oli combustibili o lubrificanti effettuate alle unità da diporto agli ormeggi nel porto turistico “Le Marinelle”;
2. **Manichette** le tubazioni adoperate per le operazioni di bunkeraggio in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Titolo II - Art. 5.1;
3. **Autobotti** i mezzi terrestri adibiti al carico, scarico e trasporto di oli carburanti e lubrificanti, in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Titolo II - Art. 5.2;
4. **Distributori mobili** i dispositivi mobili di erogazione di oli carburanti conformi al D.M. 19/3/90;
5. **Distributori fissi** i dispositivi automatici fissi definiti dal D. L.vo 32/98.
6. **Società** gli enti pubblici o privati, le ditte collettive o individuali e tutti gli altri soggetti che siano debitamente autorizzati dall’Autorità Marittima a norma del presente Regolamento a svolgere le operazioni di bunkeraggio.
7. **Combustibili:** i prodotti elencati all'Art. 1 del D.M. 31 luglio 1934, alla categoria C e precisamente:
 - a. residui della distillazione per combustione nonché liquidi aventi punto di infiammabilità da oltre 65° Celsius sino a 125° Celsius compreso, inoltre: oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con punto di infiammabilità superiore a 125° Celsius.
Stante però il fatto che, al Capitolo 2.3.2.6 dell'International Maritime Dangerous Goods Code, vengono indicati quali “liquidi infiammabili”, le sostanze che hanno punto di infiammabilità fino a 61° Celsius, nonché in considerazione che, all'art. 7 della citata Circolare n. 16 emanata in data 19 luglio 2002 dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna quei prodotti con punto di infiammabilità \geq a 60° Celsius, ai fini della presente Regolamento:
 - a. vengono classificati “liquidi combustibili” quelle sostanze aventi punto di infiammabilità compreso tra \geq 60° Celsius e $<$ 125° Celsius,
 - b. vengono classificati “oli minerali lubrificanti” quegli oli aventi punto di infiammabilità $>$ di 125° Celsius.
8. **Inizio delle operazioni di bunkeraggio:** Ai fini del presente Regolamento, si intende “inizio delle operazioni di bunkeraggio”, il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte entrano in ambito portuale.
9. **Termine delle operazioni di bunkeraggio:** Ai fini del presente Regolamento si intende “termine delle operazioni di bunkeraggio”, il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte escono dall'ambito portuale.

Art. 39 - Applicazione e obblighi

Le norme del presente Regolamento si applicano, secondo le rispettive indicazioni, a tutte le unità da diporto, i mezzi terrestri, fissi e mobili, la dotazioni, gli equipaggiamenti e le sussistenze tecniche impiegati nelle operazioni di bunkeraggio.

Il personale incaricato di quanto sopra è altresì obbligato all’applicazione di quanto riportato nelle relative prescrizioni.

Capo II - Disposizioni comuni e prescrizioni tecniche generali

Art.40 - Norme di riferimento e disposizioni generali comuni

Ove non espressamente e diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, l'esecuzione delle operazioni di seguito descritte è soggetto al rispetto delle norme riportate nella circolare titolo porti serie VII n. 16 DEM3/1823 in data 19.7.2002 e ad ogni altra norma in essa richiamata ovvero in ogni altra valida disposizione di legge o regolamento.

Art. 41 - Autorizzazione per bunkeraggio

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima a seguito di richiesta avanzata dal proprietario/conducente dell'unità da diporto almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni in conformità al modello in **allegato 4** e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate.
2. Una copia dell'autorizzazione viene consegnata, affinché prendano cognizione di eventuali prescrizioni particolari, al conducente dell'autobotte rifornitrice, al proprietario/conducente dell'unità da diporto nonché alla società concessionaria.
3. L'autorizzazione indica l'ora di accesso dell'autobotte nell'ambito portuale.
4. Senza autorizzazione le autocisterne non possono accedere nell'ambito portuale.
5. La ditta fornitrice del prodotto dovrà essere regolarmente iscritta nei registri di cui all'art. 68 della Capitaneria di Porto di Ortona.
6. Nell'istanza il proprietario/conducente dell'unità da diporto dovrà attestare:
 - di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
7. All'istanza dovrà essere allegata:
 - l'attestazione del titolare delle Ditta che effettua il bunkeraggio con la quale il medesimo dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano il bunkeraggio nel porto turistico "Le Marinelle" e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'Ordinanza stessa (**allegato 5**).
8. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, della cui veridicità a tutti gli effetti di legge sono responsabili i richiedenti, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto rilascia apposita autorizzazione come da fac-simile in **allegato 6**.

Art.42 - Prescrizioni tecniche comuni alle operazioni di bunkeraggio

Durante l'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio (di seguito denominate "operazioni"), valgono le seguenti prescrizioni tecniche comuni.

Art. 42.1 - Caratteristiche delle manichette

Le manichette di carico dovranno:

1. Rispettare le norme EN 1765 o BS 1435;
2. Essere collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi;
3. Essere dotate di apposito certificato (che dovrà essere esibito a semplice richiesta verbale del personale addetto alla vigilanza), sul quale dovranno esservi riportate:
 - massima pressione di esercizio (stampigliata anche su ogni manichetta);
 - massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
 - prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - data e pressione di collaudo;
 - certificato di collaudo.
4. Essere mantenute sempre in ottimo stato.
5. I dati di identificazione delle manichette dovranno essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse;
6. Devono essere dotate di innesti a tenuta perfetta ed essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza così da evitare strappi.

Art. 42.2 - Prescrizioni per le autobotti

1. E' vietata la contemporanea presenza sottobordo di più di un'autobotte.
2. La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a 3 tonnellate per ogni autobotte.

3. Se il prodotto da fornire è contenuto in più autobotti, queste devono recarsi sottobordo solo quando la nave/gru è pronta a ricevere il rifornimento, uscendo immediatamente dopo aver ultimato le operazioni.
4. Oltre a quella impegnata sottobordo nelle operazioni non potranno accedere altre autocisterne nell'ambito portuale.
5. In attesa di ottenere il "via libera" dalla nave l'autobotte dovrà sostare temporaneamente fuori dall'ambito portuale.
6. Le motrici dovranno:
 - essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili/combustibili;
 - essere dotati di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di reti parascintille alle tubazioni;
 - essere dotati di almeno 2 estintori di idonea capacità estinguente adatti almeno per fuochi di classe A-B, di tipo omologato; gli estintori dovranno essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento, unitamente ad un contenitore di sabbia umida della capacità di Kg. 50 o di materiale equivalente ed attrezzi per lo spandimento della stessa.
7. Le autobotti destinate ad effettuare bunkeraggio nel porto turistico "Le Marinelle" oltre a rispondere alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e succ. mod., nel Codice della Strada e nel Codice A.D.R. dovranno essere in possesso delle seguenti dotazioni:
 - baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - pompa antideflagrante omologata, qualora il rifornimento si effettui con l'impiego della pompa dell'autobotte;
 - essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e succ. mod., nel Codice della Strada e nel codice A.D.R..
8. L'autobotte deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici e deve essere posizionata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto. **Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni**, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
9. Ultimata l'operazione di rifornimento il veicolo deve prontamente abbandonare l'ambito portuale.

Art. 42.3 - Orario di operatività

È consentita l'esecuzione delle operazioni durante l'arco di tutte le 24 ore. Le operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata dai richiedenti la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro (adduzione, travaso, stesura manichette, collettori, collegamenti, ecc.), dotata di impianto elettrico conforme alla L. 186/68 e posta a distanza adeguata da possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare.

Art. 42.4 - Condizioni meteorologiche e marine

Le operazioni potranno svolgersi solo in presenza di favorevoli condizioni di vento e di mare ed in assenza di nebbia.

Il bunkeraggio non può aver luogo in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziato, dovrà essere immediatamente sospeso dandone comunicazione alla società concessionaria e alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Art.43 - Limitazioni delle operazioni

Il Bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 deve avvenire nello stretto rispetto delle seguenti prescrizioni.

Art.43.1 – Condizioni

1. Il proprietario/conducente dell'unità rifornita dovrà essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale; pertanto dovrà essere sempre presente a bordo del personale sufficiente a manovrare l'unità.
2. Le operazioni di rifornimento di combustibile ad unità "a mezzo autobotte" non possono essere effettuate allorquando contingenti e imprevedute situazioni portuali (presenza in porto di un elevato numero di unità, concomitanza di manifestazioni, ecc.) non garantiscano lo svolgimento "in sicurezza" delle operazioni stesse e comunque a giudizio discrezionale dell'Autorità Marittima.
3. Non possono essere effettuate operazioni di rifornimento a più unità contemporaneamente nè ad unità ormeggiate a pacchetto.

Art.43.2 - Modalità di rifornimento

Il rifornimento deve essere eseguito a circuito chiuso, con l'impiego di manichette flessibili conformi, in condizioni di perfetta efficienza e di adeguata lunghezza, nonché dotate di innesti e raccordi a perfetta tenuta stagna.

Art.43.3 - Equipotenzialità elettrica

Deve essere adottato ogni provvedimento necessario affinché venga assicurata l'equipotenzialità elettrica tra autobotte e unità da diporto da rifornire (cavo di messa a terra).

Art.43.4 - Divieto di lavori con fiamma

Entro un raggio di 100 metri dalla stessa, per tutta la durata delle operazioni, non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera o che generino o possano generare scintille o calore diffuso.

Art.43.5 - Delimitazioni – segnalazioni

Per tutta la durata del rifornimento intorno all'unità da diporto e all'autobotte ovvero al distributore mobile, non devono essere presenti, entro un raggio di quindici (15) metri, altri automezzi, natanti o persone estranee. La stessa zona deve essere idoneamente delimitata e segnalata mediante l'apposizione di avvisi ben visibili recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".

Art.43.6 - Mezzi di primo intervento in caso di emergenza

Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del bunkeraggio, 2 (due) estintori di idonea capacità estinguente adatti almeno per fuochi di classe A, B o C omologati ed un contenitore di sabbia o materiale equivalente con idonei attrezzi per lo spandimento della stessa.

Inoltre nell'area di effettuazione del bunkeraggio per tutte le 24h per l'intero arco dell'anno, è sistemato un estintore carrellato da 50 kg di idonea classe estinguente.

Art.43.7 - Responsabile – conducente autobotte

Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il controllo diretto del proprietario/conducente dell'unità da diporto, per l'applicazione delle disposizioni richiamate nel presente regolamento.

Art.43.8 - Tubazioni di carico

Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi a quanto prescritto nel presente Regolamento.

Art.43.9 - Impianto antincendio

Il personale dell'unità da diporto deve verificare preliminarmente all'inizio delle operazioni che le dotazioni antincendio di bordo siano pronte ed in efficienza. Il concessionario deve garantire piena efficienza dell'impianto antincendio portuale.

Art. 43.10 - Altre indicazioni

1. Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine ed i motori dovranno essere provviste di para scintille.

2. Devono essere rispettate le procedure definite dall'Autorità Marittima nonché ogni altra disposizione particolare da questa ritenuta necessaria.

Art.44 - Prodotti consentiti

Il rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 è consentito esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, uguale o superiore a 60°.

Art.45 - Zone consentite

Nel porto la tipologia di rifornimento di cui al presente Titolo può essere eseguita, successivamente all'acquisizione della prescritta autorizzazione, solo ai natanti ormeggiati nell'area appositamente individuata nella **planimetria in allegato 2**.

L'esecuzione delle operazioni avverrà in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. L'ingresso dell'autobotte nell'area portuale potrà avvenire esclusivamente attraverso il cancello della zona 2 della planimetria allegata.

Art.46 - Vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo e a terra

Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento.

Art. 46.1 - Servizi di sorveglianza antincendio a terra

1. A terra deve essere costituito un servizio di vigilanza antincendio, con un numero minimo di 1 (uno) addetto. Tutto il personale impegnato nelle operazioni di rifornimento deve essere opportunamente addestrato a tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. il personale addetto del porto (ormeggiatore) ed il personale dell'autobotte devono aver espletato un corso per addetti antincendio almeno di livello medio, ai sensi del D.M. 10/03/1998.

Art. 46.2 - Sorveglianza antinquinamento: Spandimenti, emergenze, situazioni di pericolo generico

1. Allo scopo di garantire un adeguato servizio di prevenzione ambientale, prima durante e dopo le operazioni di bunkeraggio, il proprietario /conduttore dell'unità ed il responsabile dell'autobotte dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.
2. Il proprietario/conduttore dell'unità ed il responsabile dell'autobotte dovrà porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare colaggi in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio personale addetto al bunkeraggio vigili continuamente onde evitare fuoriuscite accidentali di carburante.
3. Tutti gli spurghi e tubolature interessanti il circuito di rifornimento dovranno essere opportunamente dotati di sistemi di raccolta e contenimento che evitino qualsiasi sversamento di idrocarburi in banchina/coperta/mare.
4. Qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante dell'unità, il titolare della Ditta/Impresa dell'autobotte nonché la società concessionaria dovranno adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di non portare l'avvenimento ad ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente l'Autorità Marittima. La società concessionaria dovrà garantire la pronta disponibilità delle dotazioni antinquinamento previste dal vigente Regolamento di Sicurezza approvato dall'Autorità Marittima.
5. L'Autorità Marittima provvederà a richiedere l'esecuzione di tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento, per evitare ulteriori e più gravi conseguenze eventualmente disponendo, qualora necessario, la bonifica degli specchia acquee e delle banchine.
6. In tali casi dovranno subito essere sospese le operazioni di rifornimento, e poste in essere, in presenza di spandimenti, tutte le misure idonee atte a limitare l'entità dello sversamento ed evitare ulteriori fuoriuscite del prodotto. **Nessun disperdente chimico potrà essere usato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.**
7. La ditta che esegue il trasporto e la consegna ed il proprietario/conduttore dell'unità rifornita sono tenuti in solido, nella misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica di eventuali

specchi acquei e banchine inquinate fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità **(chi inquina paga)**.

8. Durante lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio dovrà essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antinquinamento a mezzo del personale di bordo e del personale dell'autobotte. Dovranno essere inoltre disponibili e pronti per un eventuale uso a cura della Ditta che effettua il rifornimento:
 - una riserva di sabbia o materiale equivalente;
 - attrezzature atte ad evitare eventuali colaggi, panne galleggianti e fogli oleoassorbenti.
9. Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio potranno essere riprese solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Art.47 - Altri divieti

Non è consentita l'esecuzione del rifornimento con autobotte o distributori mobili in qualsiasi altra condizione.

TITOLO VII - DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA IN PORTO

Art. 48 – Generalità

Ai fini del presente titolo viene disciplinato l'accesso e la circolazione pedonale e veicolare nell'ambito del porto turistico "Le Marinelle". Le aree del porto vengono classificate come aree operative portuali, ove si applica il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) ed è esclusa la viabilità pubblica, la sosta e la fermata di autoveicoli, motoveicoli e cicli di qualsiasi genere, con eccezione dei mezzi di servizio della Società concessionaria o altri mezzi da questa autorizzati.

Nell'ambito del porto, l'area di banchina, evidenziata come "zona 1" nella planimetria in allegato 2 e l'area di movimentazione di barche a secco evidenziata come "zona 2" nella planimetria in allegato 2 sono considerate "aree operative".

L'accesso dalla viabilità esterna al porto turistico avviene mediante cinque accessi:

- I. due dalla parte terminale del Lungomare C. Colombo;
- II. tre dalla via A. Doria.

Accesso e circolazione nel porto turistico sono disciplinate conformemente alle planimetrie in allegato 3 (P.T. di Le Marinelle – Viabilità), parte integrante del presente regolamento. A tal fine la Società concessionaria:

- delimita opportunamente le aree operative in conformità alle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;
- cura installazione e manutenzione di idonea coerente segnaletica presso i varchi d'accesso e nell'area in concessione, segnalando tra l'altro adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (mancanza di protezione del ciglio banchina, zona esposta a mareggiata, mancanza di parapetto su camminamenti sopraelevati etc.);
- rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile sui veicoli in transito e sosta) a tutti i soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione veicolare nelle aree/strade aperte al limitato uso pubblico;
- rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al punto precedente.

I soggetti che circolano nel porto turistico – sia a piedi che con veicoli di ogni tipo – devono comunque attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- divieto di accesso, transito e sosta, a piedi o con veicoli, nelle aree operative tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento;
- divieto di accesso transito e sosta veicolare nelle seguenti aree/strade riservate ai pedoni: tutte quelle aree pavimentate al solo uso pedonale;
- in assenza di barriere d'interdizione, transito e sosta con veicoli ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 3 metri - dal ciglio banchina;
- transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 20 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione o aree di lavoro;
- divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
- divieto di deposito di unità navali (e relativi carrelli), nonché di ogni tipo di materiale, al di fuori dell'area operativa classificata "area di movimentazione barche a secco" e di altre aree eventualmente individuate dalla Società concessionaria;
- transito e sosta a piedi o, nei casi consentiti, con veicoli, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e arredi portuali, visibilità, condizioni meteomarine, presenza di altri veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
- adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito (nel caso la loro presenza sia consentita dal regolamento di gestione del porto turistico), nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone o cose.

Art. 49 – Transito e sosta veicolare

E' fatto assoluto divieto di accesso ad autoveicoli e motoveicoli alle banchine portuali ed alle zone esterne alle zone di sosta opportunamente segnalate.

Le vetture autorizzate dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi, con divieto di sosta al di fuori degli spazi consentiti ed opportunamente segnalati.

Art. 50 – Aree parcheggio

Nel porto le aree parcheggio possono essere:

- riservate alla disponibilità della Società concessionaria, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo;
- riservate alle forze di polizia e di soccorso, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo;
- riservate alle persone invalide.

Eventuali modifiche successive, relative alla destinazione delle suddette aree, dovranno essere comunicate da parte della Società concessionaria, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che, sentito il Comune di San Salvo e valutata la l'ammissibilità, procederà all'eventuale approvazione.

L'eventuale fermata per operazioni di carico/scarico in aree non delimitate a tal fine, dovrà preventivamente essere comunicata alla società concessionaria, che ne autorizzerà l'effettuazione.

TITOLO VIII – SPESE DI GESTIONE

Art. 51 – Gestione Servizi

Come già indicato nei precedenti articoli del presente regolamento, la Società prevede direttamente con proprio personale, od a mezzo di ditte ed organizzazioni di sua fiducia – e comunque sotto il suo controllo – alla gestione di tutti i servizi di carattere generale e particolare di cui è dotato l'approdo.

Nessun utente può pertanto utilizzare analoghi o diversi servizi da parte di terzi, senza specifica e preventiva autorizzazione della Società.

Art. 52 – Spese di gestione

Per i servizi individuali erogati "a domanda" (varo, alaggio, erogazione acqua ed energia, elettrica alle colonnine, erogazione carburante, ecc.) gli utenti corrisponderanno le relative spese all'atto della prestazione dei servizi richiesti, sulla base delle tariffe vigenti.

A fronte della prestazione da parte della Società dei servizi "comuni" di cui all'art.26, l'Utente corrisponderà annualmente e anticipatamente un canone di gestione determinato dalla società per ciascun mq di superficie dell'ormeggio.

Il canone per mq sarà determinato forfettariamente tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente nonché di quelli preventivati e/o programmati per l'anno in corso.

La società si impegna a mantenere il canone entro il limite di € 62,50/mq, oltre IVA se dovuta, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.

Il canone dovrà essere corrisposto, previa presentazione di regolare fattura da parte della società, entro il 31 Gennaio dell'anno di competenza o, comunque, entro trenta giorni dalla consegna del posto barca, se questa avviene in corso d'anno. In tale ultima ipotesi, il canone sarà dovuto in proporzione al periodo di possesso.

Le parti precisano che l'Utente non può rinunciare ai servizi comuni, né a quelli previsti dai regolamenti di gestione del Porto, né può omettere o ritardare il pagamento di essi a cagione del loro mancato utilizzo.

Ai fini della determinazione del canone annuale di gestione, la superficie dell'ormeggio di ciascun posto barca viene individuata in mq da calcolare secondo la seguente tabella:

Ct.	Lunghezza mt.	Larghezza mt.
D	6 (sei)	2,50
C	7 (sette)	2,70
B	8 (otto)	3,20
A	9 (nove)	3,50
AA	12 (dodici)	4,00
BB	16 (sedici)	5,00

Per gli utenti a tempo determinato (stagionali, giornalieri, "in affitto") le spese generali comuni saranno comprese nella tariffa di ormeggio, mentre quelle per i servizi individuali "a domanda" saranno corrisposte all'atto della prestazione dei servizi richiesti, sulla base delle rispettive tariffe.

Art. 53 – Morosità

In caso di ritardato pagamento delle quote dovute la Società avrà il diritto di applicare una penale pari al 5% in ragione annua oltre interessi al tasso legale.

In ipotesi di ritardi eccedenti i due mesi dalle previste scadenze, la Società – previa diffida a mezzo raccomandata A.R. – potrà procedere alla riscossione coattiva nelle forme di legge.

TITOLO IX – NORME FINALI

Art. 54 - Richiamo alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento e richiamo alle norme del Codice Civile, del Codice della navigazione ed a tutte le disposizioni che regolano la materia di specie, in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

Art. 55 - Norme urbanistico – edilizie

La Società si riserva, in via esclusiva, la facoltà di apportare, all'interno del porto turistico, tutte le modifiche al previsto insediamento, nei limiti consentiti dalle disposizioni urbanistico – edilizie.

Art. 56 – Modifiche del regolamento

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente regolamento per adeguarlo a nuove norme o disposizioni delle competenti Autorità, allo scopo di meglio disciplinare la sicurezza e l'efficienza sotto il profilo gestionale.

Delle modifiche stesse sarà data opportuna notizia agli utenti, ai quali resta l'obbligo di uniformarvisi.

Art. 57 – Controversie

Qualunque controversia che potesse insorgere relativamente alla interpretazione ed applicazione del presente Regolamento così come per quanto attiene ai rapporti privatistici tra Società ed utenti scaturenti dai contratti di ormeggio, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Vasto.